



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 379	di data 23/08/23

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. DICHIARAZIONE DI PERDITA DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA LOCAZIONE E DI INAMMISSIBILITA' NUOVA DOMANDA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesse che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli Enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg dd. 12.12.2011 e s.m.i., normativa che è entrata in vigore con il 1° gennaio 2012;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 56 di data 14.03.2022 con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Lege s.m.i.;

richiamato l'art. 5, comma 1 della citata legge n. 15/2005 ove si dispone, in via generale, che gli alloggi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c) ed e) siano locati da I.T.E.A. S.p.A. e dalle imprese convenzionate ai soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione secondo quanto previsto dalla legge, nel rispetto della convenzione con gli enti locali e secondo l'ordine delle graduatorie approvate dagli enti locali;

richiamata la determinazione 29.06.2023 n. 57/290 con la quale I.T.E.A. S.p.A. è stata autorizzata alla locazione dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica identificato dal codice 43108092 al nucleo del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, collocato in posizione utile nella graduatoria formata per l'anno 2021 per la locazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica;

pagina 1/3

atteso che con nota di data 08.08.2023, ns. prot. n. 233484, I.T.E.A. S.p.A. ha comunicato che il soggetto di cui all'Allegato 1 ha rinunciato all'alloggio pubblico e non ha sottoscritto il contratto di locazione ai sensi della L.P. 15/2005;

visto il suddetto art. 12, comma 3, del "Regolamento", il quale prevede che la mancata stipulazione del contratto di locazione entro il termine di cui all'art. 9, comma 3, del medesimo "Regolamento" (60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla locazione), per cause imputabili al richiedente, comporti la perdita di validità ed efficacia dell'autorizzazione alla locazione;

visto altresì l'art. 11, comma 1, del Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica, il quale prevede che il rifiuto dell'alloggio proposto in locazione o la mancata accettazione nel termine stabilito dall'Ente locale comportano la decadenza dal beneficio, l'esclusione dalla graduatoria e l'inammissibilità della domanda di alloggio a canone sostenibile presentata presso lo stesso Ente locale per cinque anni decorrenti dalla data del rifiuto o, in caso di mancato riscontro, dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'alloggio offerto in locazione;

considerato che, notiziato circa le conseguenze della rinuncia della locazione con nota di data 08.08.2023, prot. 233901, ritirata a mano, l'interessato non ha prodotto controdeduzioni entro i termini stabiliti;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che l'oggetto del presente atto è relativo ad alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà di ITEA S.p.A.;

atteso che ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P. E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. C_L378/S005/306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di dichiarare la perdita di validità ed efficacia del provvedimento di autorizzazione alla locazione adottato con determinazione dirigenziale 29.06.2023 n. 57/290;

pagina 2/3

2. di dare atto dell'inammissibilità di un'eventuale nuova domanda di alloggio di edilizia abitativa pubblica presentata presso il Comune di Trento dal soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, nei cinque anni successivi alla scadenza del termine fissato dall'anzidetto provvedimento per la sottoscrizione del contratto di locazione dell'alloggio proposto, ossia il 15.08.2022;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato;
4. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 23/08/23